

TI_GERICHTE 11.2011.74 vom 22. Januar 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-01-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2011.74

FR: TI_GERICHTE 11.2011.74 du 22 janvier 2014

IT: TI_GERICHTE 11.2011.74 del 22 gennaio 2014

Regeste

Divorzio: misure provvisionali

Erwägungen

E. 000

secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale eccezione non ricorre, litigiose essendo solo le relazioni personali tra il padre e la figlia minore. Consegnato all'ufficio postale di Chiasso il 30 maggio 2011, ultimo giorno utile, l'appello in esame è di conseguenza ricevibile.

E. 2

Contestualmente alla domanda con cui ha postulato il 23 novembre 2009 la ricusazione del Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud (sopra, lett. C), AP 1 aveva chiesto anche la ricusazione dei giudici che compongono la prima Camera civile. Tale domanda è stata respinta con decisione emanata da questa stessa Camera il 9 luglio 2012 (inc. 21.2009.6), passata in giudicato. Precisato ciò, nulla osta nella fattispecie all'esame dell'appello.

E. 3

Nella misura in cui l'istante postula più o altro che la riforma – o, al limite, l'annullamento – del decreto cautelare impugnato, l'appello si rivela d'acchito irricevibile. Ciò vale, in particolare, per quanto concerne la richiesta di regolare l'esercizio del diritto di visita durante le vacanze scolastiche di Pasqua per il futuro, la richiesta di ordinare alla curatrice di I_____ “di non più ascoltare la minore” e “di non più partecipare alle udienze cui non può partecipare”, come pure la richiesta di definire quale Codice di diritto processuale dovesse applicarsi in primo grado. Su tali questioni, del resto, non risulta nemmeno che il Pretore sia stato chiamato a statuire.

E. 4

Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato che, rispetto al momento in cui era stato emesso il precedente decreto del 9 luglio 2010 sul diritto di visita a I_____, emergevano “indizi rallegranti riguardo all'andamento del rapporto padre-figlia”, come confermava la curatrice della minore. Rimaneva invece “la situazione di fondato pericolo” riconducibile al fatto che AP 1 insisteva nel rivendicare l'affidamento della figlia dinanzi alle autorità italiane, tant'è che il 16 giugno 2010 aveva presentato ricorso al Tribunale di _____ contro una decisione del 6 maggio 2010 con cui lo stesso tribunale aveva sospeso la “formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010 a un “provvedimento” del 14 ottobre 2005 con cui affidava I_____ al padre. Nelle circostanze descritte il Pretore ha esteso il diritto di visita paterno a una serata infrasettimanale, il mercoledì dalle ore 17.30 alle 20.45, ma ha ribadito la circoscrizione al

territorio svizzero fissata nel decreto cautelare del 9 luglio 2010. Ha scartato invece un maggior ampliamento delle visite, ricordando che AP 1 vede la figlia presso la di lui madre nel _____, sicché altri incontri obbligherebbero I _____, studente di prima media a _____, “a una diana ad orari sconvenienti per sobbarcarsi la trasferta da _____ a _____ di primo mattino”. Anche un prolungamento del diritto di visita del fine settimana fino al lunedì costringerebbe forzatamente la figlia ad “alzarsi di buon'ora per raggiungere le scuole di _____ in tempo per l'inizio delle lezioni”. Infine non si giustificava la richiesta di trascorrere alcuni giorni della settimana pasquale 2011 con la figlia, condizionando quest'ultima a un viaggio già pianificato a _____.

E. 5

L'appellante si duole anzitutto che il Pretore abbia applicato all'adozione del decreto impugnato il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero e non la vecchia procedura ticinese (memoriale, punto 1). A parte il fatto però che secondo dottrina i provvedimenti cautelari chiesti dopo il 1° gennaio 2011 in una causa di divorzio pendente soggiacciono alla legge nuova (Tappy in: CPC commenté, Basilea 2011, n. 15 ad art. 404; Trezzini in: Commentario al codice di diritto processuale svizzero, Lugano 2011, pag. 1562 in alto), mal si comprende l'interesse pratico e attuale della censura. Se il timore dell'appellante è quello di veder sfuggire a ogni esame un appello presentato il 19 agosto 2008 contro un decreto del 28 luglio 2008 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud accertava la propria competenza per territorio (nella causa inc. OA.2005.55), appello la cui trattazione è stata rinviata il 26 agosto 2008 da questa Camera alla “prima appellazione sospensiva” (inc. 11.2008.105), il timore è infondato, il processo di merito nel cui ambito quel decreto è stato emanato continuando a essere disciplinato dal vecchio rito (art. 404 cpv. 1 CPC). Al riguardo non soccorre dunque attardarsi.

E. 6

Sostiene l'appellante che per verificare l'opinione della figlia il Pretore avrebbe dovuto sentire personalmente I _____ e non accomodarsi di quanto riferiva la curatrice di rappresentanza (memoriale, punto 2). Sta di fatto che il Pretore ha citato la curatrice di rappresentanza non per respingere l'istanza di AP 1 (decreto impugnato, pag. 2 in alto), bensì per accoglierla parzialmente ed estendere il diritto di visita a una serata infrasettimanale (quella del mercoledì, dalle ore 17.30 alle 20.45). L'ulteriore ampliamento postulato dall'istante è stato scartato dal Pretore non fondandosi sulle affermazioni della curatrice (nemmeno evocate a tale proposito), bensì ispirandosi al bene della figlia, la quale per consentire un secondo diritto di visita infrasettimanale al padre avrebbe dovuto alzarsi prestissimo un'altra volta e raggiungere la scuola media di _____ entro l'inizio delle lezioni, altrettanto valendo per un eventuale prolungamento del diritto di visita durante il fine settimana fino al lunedì mattina (decreto impugnato, pag. 2 in basso). L'interesse della figlia oggettivamente inteso prevalendo sui desideri soggettivi del genitore (e su eventuali desideri soggettivi della ragazza), non si vede di quale utilità si sarebbe potuta rivelare una nuova audizione di I _____. Anche su questo punto l'appello denota così la sua inconsistenza.

E. 7

Al Pretore l'appellante rimprovera di avere trascurato che con il decreto cautelare dell'8 novembre 2005, emesso inaudita parte nell'ambito della prima causa di divorzio promossa da AO 1, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud aveva accertato come a quel tempo

E _____ e I _____ risiedessero da lui, a _____, tant'è che a un'udienza del 5 dicembre 2005 il Pretore medesimo aveva “ratificato” tale assetto cautelare (memoriale, punto 3). L'argomentazione è fine a sé stessa. Il problema è di sapere, nel caso specifico, se l'estensione del diritto di visita provvisoria decretata dal Pretore sia conforme al bene della figlia (tutti i mercoledì dalle ore 16.30 alle 20.45, in aggiunta al fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 fino alla domenica alle ore 20.15) o se sia piuttosto nell'interesse di questa un ulteriore ampliamento, come auspica l'appellante (tutti i martedì dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina, il giovedì ogni 15 giorni dalle ore 16.30 fino al mercoledì mattina e il fine settimana ogni 15 giorni dal venerdì alle ore 16.30 fino al lunedì mattina: sopra, lett. F). Neppure l'interessato spiega però quale conseguenza l'accertamento citato, risalente a fatti del 2005, dovrebbe esplicare per la nuova disciplina del diritto di visita cautelare da lui proposta. Una volta ancora l'appello cade dunque nel vuoto.

E. 8

L'appellante critica inoltre il Pretore per non avere narrato le sue vicissitudini dal 5 marzo 2005, quando egli ha iscritto la famiglia all'Ufficio dell'anagrafe di _____, fino al 12 febbraio 2008, allorché il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha omologato un accordo provvisoria da lui raggiunto con la moglie nell'ambito della seconda causa di divorzio sulle sue relazioni personali con la figlia E _____ (memoriale, punto 4). Anche tale doglianza però è inconcludente, non essendo dato a dividere – né l'appellante illustrando – in che modo tali antefatti dovrebbero confortare la modifica da lui chiesta del suo diritto di visita provvisoria per il futuro.

E. 9

Ad analoga sorte è destinato l'appello nella misura in cui AP 1 fa carico al primo giudice di non avere esposto, nel decreto impugnato, lo svolgimento delle varie procedure intervenute dinanzi al Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud dal 23 novembre 2005, quando egli ha proposto di respingere l'istanza a protezione dell'unione coniugale presentata dalla moglie, fino al 12 febbraio 2008 (memoriale, punto 5). Una volta di più l'appellante non spiega, per vero, quale incidenza avrebbero tali accertamenti sulla modifica del diritto di visita provvisoria da lui richiesta. Onde l'infruttuosità della critica.

E. 10

Insiste l'appellante nel recriminare su fatti e avvenimenti verificatisi dal 28 luglio 2008, allorché il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Sud ha respinto un'eccezione di incompetenza per territorio da lui sollevata nella prima causa di divorzio intentata dalla moglie, fino al 23 dicembre 2009, quando egli ha ricusato il Pretore, il Segretario assessore, la prima Camera civile e l'intero Tribunale d'appello (memoriale, punto 6). La verbosa digressione non è però in alcun nesso di causalità con l'oggetto del giudizio. Che incidenza avrebbero fatti accaduti tra il 2008 e il 2009 sulla modifica di un diritto di visita decretata provvisoriamente nel 2011 non è dato di capire. Fuori tema, l'appello riesce ulteriormente privo di pertinenza.

E. 11

L'appellante si duole che, secondo il Pretore, il Tribunale di _____ avrebbe apposto il

E. 13

Infine l'appellante rivendica il diritto di esercitare il diritto di visita all'estero, affermando – non senza prolissità e farragine – che la nota “formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010

dal Tribunale di _____ al “provvedimento” del 14 ottobre 2005 è tuttora sospesa, che nulla suffraga il rischio di una mancata riconsegna della figlia alla madre affidataria da parte sua dopo gli incontri, che limitare le relazioni personali con la figlia al territorio svizzero viola il diritto costituzionale e l'ordinamento internazionale, oltre che l'imperativo del ricongiungimento familiare garantito dagli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'Unione europea. Ora, l'appellante non nega di avere presentato ricorso al Tribunale di _____ il 16 giugno 2010 contro la decisione del 6 maggio 2010 con cui quel tribunale aveva sospeso la “formula esecutiva” apposta il 13 aprile 2010 al “provvedimento” del 14 ottobre 2005 che affidava I _____ al padre, come il Pretore aveva rilevato nel decreto cautelare del 9 luglio 2010 (e questa Camera ha ricordato nel consid. 3 della sentenza 13 luglio 2012: sopra, lett. E). In altri termini, con la motivazione del Pretore, secondo cui “la situazione di fondato pericolo già diffusamente illustrata nel decreto del 9 luglio 2010 non può dirsi mutata”, l'interessato non si confronta (decreto impugnato, pag. 4 a metà). Tanto meno egli pretende di avere oggi un'abitazione propria in Svizzera che suffragherebbe un eventuale cambiamento. Quanto alle argomentazioni che l'appellante fonda sulla libertà personale e di movimento, come pure sull'accordo tra la Svizzera e l'Unione europea in materia di libera circolazione delle persone, esse non impediscono che l'organo nazionale cui incombe di applicare la Convenzione dell'Aia concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori, del 5 ottobre 1961 (RS 0.211.231.01), adotti misure idonee a evitare la sottrazione di un figlio da parte del genitore non affidatario e limiti l'esercizio del diritto di visita ai confini di Stato. Che simile trattato sia applicabile al caso in esame è già stato accertato da questa Camera nel consid. 5 della citata sentenza 13 luglio 2012 (sopra, lett. E). Non soccorre dunque ripetersi. E che per tutelare il bene di figli minorenni il giudice svizzero del divorzio possa prendere le misure più idonee, compreso il divieto di lasciare la Svizzera e l'obbligo di depositare documenti d'identità, è fuori discussione (RtiD II-2005 pag. 707 n. 35c; sentenza del Tribunale federale 5A_830/2010 del 30 marzo 2011, consid. 5.5 con richiami). Anche sotto questo profilo nulla risulta quindi essere mutato rispetto al 9 luglio 2010, quando il Pretore ha vincolato l'esercizio del diritto di visita al territorio svizzero.

E. 14

Se ne conclude che, destituito di fondamento, l'appello è destinato all'insuccesso. L'emanazione del giudizio odierno rende senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel memoriale.

E. 15

L e spese del giudizio odierno seguono la soccombenza dell'appellante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si pone problema di ripetibili alla controparte, il rimedio giuridico non essendo stato intimato per osservazioni.

E. 16

Circa i rimedi esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), trattandosi in concreto di una decisione cautelare, ovvero incidentale (DTF 134 I 86 consid. 3.1), essa segue la via giudiziaria dell'azione principale (art. 51 cpv. 1 lett. c LTF). E in concreto l'azione principale può formare oggetto di ricorso in materia civile senza riguardo a questioni di valore (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF), vertendo sulle relazioni personali tra padre e figlia (sopra, consid. 1). Per questi motivi, decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l'appello è respinto e il decreto impugnato è confermato. 2. Le spese processuali

di fr. 500.– sono poste a carico dell'appellante. 3. Notificazione a: – – – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord. Per la prima Camera civile del Tribunale d ' appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi

giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.